



COMUNE DI CAPO DI PONTE

PROVINCIA DI BRESCIA



Copia



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione - seduta pubblica

Deliberazione n. 54

Del 20/12/2024

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 20 DEL D.LGS. NR. 175/2016 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE O RAZIONALIZZARE.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **19:15**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BOTTANELLI IDA - Sindaca	Sì
2. PAROLINI GIOVANNI - Consigliere	Sì
3. CANTALUPPI OMAR - Vice Sindaco	Sì
4. ANGELI MARIANNA - Consigliere	Sì
5. MARTINAZZOLI PAOLO - Consigliere	Giust.
6. SERRA VALENTINA - Consigliere	Sì
7. CATTANE ELEONORA - Consigliere	Sì
8. NOVEMBRE GIUSEPPE - Consigliere	Sì
9. APOLONE VIVIANA - Consigliere	Sì
10. SGABUSSI DANIELE FRANCESCO - Consigliere	Sì
11. GHETTI ANDREA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, **DR. PAOLO SCELLI**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BOTTANELLI IDA, nella qualità di Sindaca, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 20 DEL D.LGS. NR. 175/2016 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE O RAZIONALIZZARE.

La Sindaca illustra l'argomento sostenendo che si tratta di un documento tecnico in cui ogni anno il Comune, anche in preparazione del bilancio di previsione, è tenuto ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni pubbliche possedute.

La Sindaca segnala che il comune di Capo di Ponte detiene la partecipazione diretta in Valle Camonica Servizi s.r.l. nella misura dello 0,4158% del capitale sociale ed una partecipazione indiretta pari allo 5,6846% del capitale sociale tramite il Consorzio Servizi Valle Camonica.

Segnala inoltre la partecipazione diretta del Comune di Capo di Ponte nella società SIV s.r.l. servizi idrici di Valle Camonica nella misura dell'1,093% del capitale sociale e la partecipazione indiretta nella società Blu Reti Gas s.r.l. nella misura del 6,1004% ed infine la partecipazione indiretta nella società Valle Camonica Servizi Vendite s.p.a. nella misura del 6,1004% del capitale sociale, entrambe queste due società controllate al 100% da Valle Camonica Servizi s.r.l.

Interviene il consigliere capogruppo di minoranza Apolone Viviana sostenendo che siamo tra i comuni che hanno una partecipazione abbastanza alta, tenuto conto che la percentuale del 6,1004% non è da tutti, il consigliere cita il comune di Breno che sembra abbia una percentuale di poco inferiore alla nostra. Il consigliere chiede come mai il comune di Capo di Ponte, alla luce della partecipazione significativa nelle società partecipate, non abbia un proprio rappresentante all'interno delle medesime? Il consigliere prosegue sostenendo che come Comune lo avrebbe chiesto.

Interviene la Sindaca affermando che su questo tema, condiviso sia in Giunta che nel gruppo di maggioranza, essendo la compagine di maggioranza entrata da poco tempo in carica nel comune di Capo di Ponte, si sarebbe potuto richiedere o un Assessorato in Comunità Montana piuttosto che una presenza significativa nelle società partecipate.

In questi primi cinque anni di mandato occorre dedicarsi prioritariamente alla vita amministrativa comunale, non c'è il tempo per seguire con impegno ed attenzione le vicende delle società partecipate. Il nostro obiettivo strategico nei primi cinque anni è quello di dedicarsi moltissimo al Comune di Capo di Ponte, il fatto che la Sindaca sia stata nominata capogruppo del gruppo civico in Comunità Montana rappresenta per Capo di Ponte una posizione di rilevante importanza e strategica dal punto di vista politico, magari non di grande visibilità pubblica.

La Sindaca afferma che al gruppo di maggioranza conti di più essere presenti e di essere a conoscenza di ciò che succede negli Enti sovracomunali e nelle società partecipate di Valle Camonica piuttosto che dover impegnare il tempo che in questo momento occorre per sistemare il Comune, non si può far tutto e non rientrava nei nostri obiettivi strategici la nomina di un nostro rappresentante all'interno delle partecipate, quindi non lo abbiamo nemmeno chiesto.

Interviene il consigliere Apolone sostenendo che non è detto che dovrebbe essere un consigliere per forza, poteva anche essere una persona di vostra fiducia esterna che vi poteva portare più conoscenza della realtà societaria.

Interviene la Sindaca affermando che è vero anche che abbiamo sostenuto la presidenza di Blu Reti Gas dell'amministratore Elena Broggi che fa parte della nostra Unione dei Comuni della Media Valle Camonica, quindi i rapporti con il predetto amministratore e con i Comuni che fanno parte

dell'Unione sono ottimi, quindi se abbiamo bisogno di rapportarci in maniera diretta possiamo farlo e la stessa cosa ha fatto l'Unione dei Comuni nei nostri confronti su altre partite quali ad esempio la Fondazione Valle dei Segni nella quale l'Unione ha sostenuto che il comune di Capo di Ponte rappresenta tutta l'Unione, pertanto in questo senso bisogna razionalizzare e quando si fa qualcosa bisogna farlo bene e con coscienza, non tanto per avere cariche, sostiene la Sindaca.

Interviene il consigliere Apolone sostenendo di aver assistito per la prima volta all'Assemblea dell'Unione della Media Valle Camonica nella quale il consigliere Elena Broggi sciorinava una serie di cifre senza dare nessuna spiegazione riguardo le uscite di ogni Comune. Il consigliere Apolone si chiede, alla luce di quanto precedentemente espresso, quanto ha dato il comune di Capo di Ponte, dove sono finiti tutti i contributi di Capo di Ponte, quali sono gli utili di Capo di Ponte all'interno dell'Unione, non è stato detto niente di tutto questo in Assemblea.

Il consigliere afferma che se per la maggioranza può essere sufficiente il non sapere queste informazioni, per la minoranza sicuramente non lo è, come Amministratori si ha il diritto di conoscere questi elementi relativi alla partecipazione finanziaria del comune di Capo di Ponte all'interno del bilancio dell'Unione.

Interviene la Sindaca sostenendo che il consigliere Sgabussi Daniele Francesco fa parte dell'Assemblea dell'Unione, quindi se ha bisogno di chiarimenti può chiederlo a noi e volentieri entriamo nel dettaglio, fra l'altro nel punto all'ordine del giorno relativo al DUPS e al bilancio di previsione il Vice Sindaco farà un chiarimento su quello che è la situazione dell'Unione.

Interviene il consigliere Apolone chiedendo al Segretario cosa vuol dire Amministrazione, è il Sindaco, la Giunta e il Consiglio giusto?

Interviene il Segretario rispondendo di sì, nel senso che il Sindaco, gli Assessori ed i consiglieri comunali sono tutti Amministratori del Comune.

Interviene il consigliere Apolone sostenendo di sentirsi offesa questa sera, di essere molto arrabbiata, il consigliere afferma che la maggioranza ha fatto una riunione ed avete messo con le associazioni, con i volontari etc. e l'avete chiamata l'Amministrazione di Capo di Ponte e a noi come minoranza non ci avete neanche avvisato di questa cosa, siamo caduti dalla padella alla brace. Noi come minoranza non siamo mai stati considerati né prima nella precedente Amministrazione, né ora. Sostiene il consigliere Apolone, che se noi siamo Amministratori, è importante estendere l'invito anche alla minoranza, magari non saremmo venuti, però l'Amministrazione siamo anche noi, altrimenti avreste dovuto chiamarla maggioranza.

Il consigliere afferma inoltre che dell'errore che è stato fatto nell'Assemblea dell'Unione di cui ha parlato il consigliere Sgabussi Daniele se n'è accorta lei stessa e di averlo riferito all'Ufficio Segreteria del Comune di Capo di Ponte che lo ha comunicato al Segretario dell'Unione. Se il consigliere Apolone non si fosse accorta dell'errore e l'Assemblea avesse preso atto dei DUPS dei Comuni facenti parte dell'Unione compreso Capo di Ponte che non l'aveva approvato, si sarebbe fatta una figuraccia in Unione, per cui la considerazione verso la minoranza non c'era nemmeno in quel caso lì, ovvero la maggioranza avrebbe fatto approvare l'approvazione del DUPS ancora prima che il comune di Capo di Ponte l'avesse approvato, per cui, conclude il consigliere Apolone, la minoranza non vale proprio niente.

Per queste ragioni il consigliere Apolone si sente profondamente offesa, sembra al consigliere che rispetto alla precedente Amministrazione non sia cambiato proprio nulla.

Interviene la Sindaca affermando di prendere atto delle considerazioni espresse dal consigliere Apolone, sostenendo che cercheremo di non usare il nome Amministrazione, ovviamente l'invito

era esteso anche alla minoranza, il consigliere poteva assolutamente partecipare, non era esclusivo l'invito. La Sindaca ringrazia il consigliere Apolone per il fatto di essersi resa conto tempestivamente dell'errore commesso in Assemblea, per averlo segnalato agli uffici, sostenendo che il consigliere ha sicuramente fatto qualcosa di positivo nell'interesse dell'Unione.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione della Sindaca e l'intervento del consigliere di minoranza Apolone Viviana;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con D.Lgs. n. 175/2016 prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro; per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - il limite di almeno un milione di euro si applica a partire dal 2020 (in riferimento revisione periodica partecipazioni possedute al 31/12/2019) sul triennio precedente (primo triennio: 2017-2019) ai sensi degli articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 29.09.2017 con deliberazione n. di Consiglio Comunale nr. 31;

- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- in esecuzione del Piano di Revisione straordinaria il Comune ha provveduto alla razionalizzazione della partecipazione indiretta nella Società Integra srl, mediante fusione per incorporazione della predetta società nella società Valle Camonica Servizi Vendite srl;
- un ulteriore passo per la razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Capo di Ponte è stato compiuto con la dismissione mediante alienazione della partecipazione nella società Consorzio della Castagna S.C.C.R.L. che è stata perfezionata il 18/12/2019, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 30 del 30/11/2018, relativa alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2017;
- pertanto, dopo la revisione straordinaria effettuata con la delibera consiliare n. 31 del 29/09/2017, ed in seguito alle ulteriori operazioni di razionalizzazione periodica effettuate con delibera di C.C. n. 30 del 30/11/2018, C.C. n. 70 del 16/12/2019, C.C. n. 42 del 23/12/2020, C.C. n. 37 del 29/12/2021, n. 33 del 28/12/2022 e n. 34 del 19/12/2023, il Comune di Capo di Ponte risulta titolare al 31/12/2023 delle seguenti partecipazioni societarie:
 - **Valle Camonica servizi s.r.l. :**
 - partecipazione **diretta** = 0,4158%,
 - partecipazione **indiretta** (tramite Consorzio Servizi Valle Camonica) = 5,6846%;
 - **Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l.:**
 - partecipazione **diretta** = 1,093%,
 - **Blu Reti Gas s.r.l.:**
 - partecipazione **indiretta** (tramite Valle Camonica Servizi srl) = 6,1004%;
 - **Valle Camonica Servizi Vendite s.p.a.:**
 - partecipazione **indiretta** (tramite Valle Camonica Servizi srl) = 6,1004%;

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, il Servizio Amministrativo ha predisposto il Piano di Razionalizzazione costituito da relazione tecnica e schede di ricognizione delle partecipate distinte in:

- schede relative a partecipazioni in società per le quali si conferma il mantenimento della partecipazione;

VISTO il parere del revisore dei Conti, reso ai sensi dell'art. 239, c.1, lettera b) n. 3 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 (Verbale n. 4/2024 del 13/12/2024);

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, Responsabile del Servizio Amministrativo, in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 5.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013;
- il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile della presente proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 6.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013;

ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) con voti n. 8 favorevoli, n. 2 astenuti (consiglieri di minoranza Apolone Viviana e Sgabussi Daniele Francesco) e nessuno contrario, espressi nelle forme di legge per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti, il consiglio comunale;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate riferito alle partecipazioni possedute al 31/12/2023, costituito da relazione tecnica e schede relative a partecipazioni in società per le quali si conferma il mantenimento della partecipazione, precisando che non sussistono partecipazioni societarie per le quali si prevede la dismissione per carenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 175/2016, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a porre in essere tutti gli atti adempimenti conseguenti al presente deliberato;

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU, con ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (consiglieri di minoranza Apolone Viviana e Sgabussi Daniele Francesco) e contrari nessuno

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 5 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente delibera.

Capo di Ponte, lì 20/12/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Scelli Paolo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 6 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente delibera.

Capo di Ponte, lì 20/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DR. PAOLO SCELLI

Letto, confermato e sottoscritto,

LA SINDACA
F.TOBBOTTANELLI IDA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. PAOLO SCELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267 e 32, 1° comma L. 69/2009)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 15/01/2025 all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.capodiponte.bs.it), ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Capo di Ponte, lì 15/01/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. PAOLO SCELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

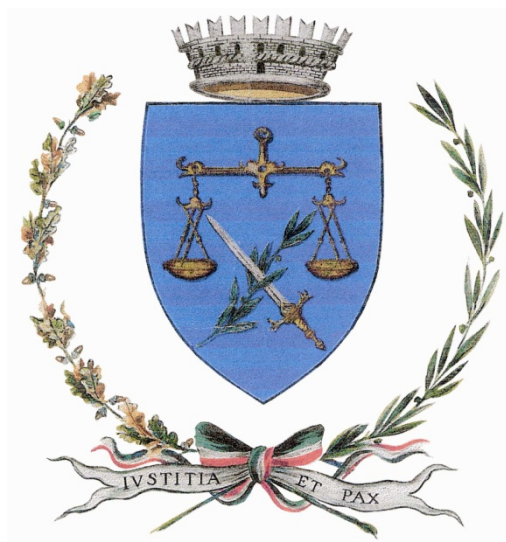
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, comma 4, dlgs 267/2020)
- diverrà esecutiva il 10/02/2025 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, dlgs. 267/2000).

Capo di Ponte, lì 15/01/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. PAOLO SCELLI



COMUNE DI CAPO DI PONTE

Provincia di Brescia

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

(art. 20 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - D. Lgs. 175/2016)

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2023

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 54 in data 20/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

***Comune di Capo di Ponte
(Provincia di Brescia)***

SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2024

(Art. 20, c. 1, TUSP)

VALLE CAMONICA SERVIZI SRL

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2023**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02245000985
Denominazione	Valle Camonica Servizi srl
Data di costituzione della partecipata	14 dicembre 2001
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Brescia
Comune	Darfo Boario Terme
CAP*	25047
Indirizzo*	Via Mario Rigamonti n. 65
Telefono*	
FAX*	
Email*	info@vallecamonicaservizi.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.1 raccolta rifiuti
Attività 2	43.21.03 installazione impianti di illuminazione
Attività 3	35.11 produzione di energia
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

§ Occorre selezionare “SI” se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell’art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall’Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l’effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	59
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	4.500
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 effettivi e 2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	18.000

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.
Risultato d'esercizio	2.426.838	1.385.335	926.104	1.045.930	966.282

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.140.519	14.264.967	14.037.595
A5) Altri Ricavi e Proventi	428.368	722.794	625.753
di cui Contributi in conto esercizio	100.391	146.531	54.177

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta e indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,4158%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	01254100173
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	Consorzio Servizi Valle Camonica
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	5,6846%

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo analogo congiunto

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, trasporto di merci su strada, produzione di energia elettrica, installazione, manutenzione e riparazione impianti elettrici, elettronici e di illuminazione.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

* Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

***Comune Capo di Ponte
(Provincia di Brescia)***

***SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA***

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2024
(Art. 20, c. 1, TUSP)**

SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2023**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03432640989
Denominazione	Servizi Idrici Valle Camonica srl
Data di costituzione della partecipata	05/05/2012
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽⁹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽¹⁰⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽¹¹⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	BS
Comune	Breno
CAP*	25043
Indirizzo*	Via A. Moro n. 7
Telefono*	
FAX*	
Email*	info@siv srl.eu

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36. gestione del servizio idrico integrato, attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognature e di depurazione delle acque reflue.
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	
Attività 5	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽¹²⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽¹³⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	21
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	4
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	30.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	4.500,00

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	26.895	103.495	265.446	102.132	28.667

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.582.495	3.153.403	3.009.258
A5) Altri Ricavi e Proventi	187.816	157.332	112.389
di cui Contributi in conto esercizio	95.741	146.531	8.481

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	1,093%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽¹⁴⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽¹⁵⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽¹⁶⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione del servizio idrico integrato, attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognature e di depurazione delle acque reflue.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

⁽¹⁵⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽¹⁶⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽¹⁷⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹⁸⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹⁹⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽²⁰⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

* Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



***Comune Capo di Ponte
(Provincia di Brescia)***

SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2024

(Art. 20, c. 1, TUSP)

BLU RETI GAS SRL

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2023**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03737190987
Denominazione	Blu Reti Gas srl
Data di costituzione della partecipata	06 luglio 2015
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁷⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽¹⁸⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽¹⁹⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Brescia
Comune	Darfo Boario Terme
CAP*	25047
Indirizzo*	Via Mario Rigamonti n. 65
Telefono*	
FAX*	
Email*	info@blureti.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	35.22 distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

⁽²⁰⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

⁽²¹⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

§ Occorre selezionare “SI” se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell’art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall’Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l’effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	23
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	22.667
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	8.000

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.
Risultato d'esercizio	630.280	912.371	1.204.722	7.705.850	1.338.455

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.631.593	5.583.466	5.872.257
A5) Altri Ricavi e Proventi	305.406	550.611	413.060
di cui Contributi in conto esercizio	11.443	13.278	166

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	02245000985
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	Valle camonica Servizi srl
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	6,1004%

⁽²²⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽²³⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽²⁴⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.	
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte, installazione, manutenzione, riparazione impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e per la distribuzione del gas, altre attività di consulenza tecnica.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

⁽²¹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽²²⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽²³⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽²⁴⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽²⁵⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽²⁶⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

* Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



***Comune Capo di Ponte
(Provincia di Brescia)***

SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2024

(Art. 20, c. 1, TUSP)

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2023**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02349420980
Denominazione	Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.
Data di costituzione della partecipata	14/11/2002
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽²⁵⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁶⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽²⁷⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	BS
Comune	Darfo Boario Terme
CAP*	25047
Indirizzo*	Via Mario Rigamonti n. 65
Telefono*	
FAX*	
Email*	info@vcsvendite.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	35.23.00 commercio di gas distribuito mediante condotte
Attività 2	35.14.00 commercio di energia elettrica
Attività 3	35.30.00 fornitura di vapore e aria condizionata (teleriscaldamento-gestioni calore)
Attività 4	35.11.00 produzione di energia elettrica (da cogenerazione)
Attività 5	47.30.00 commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	sì
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽²⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽²⁹⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Occorre selezionare "Sì" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	32
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	22.666
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 effettivi+2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	18.000

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.748.182	1.665.432	1.865.517	2.228.432	2.228.968

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “*Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)*”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	62.537.821	90.763.789	50.161.821
A5) Altri Ricavi e Proventi	2.178.447	1.447.490	1.720.062
di cui Contributi in conto esercizio	53.879	98.021	7.433

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)*”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	02245000985
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	Valle Camonica Servizi S.r.l.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	6,1004%

⁽³⁰⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽³¹⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽³²⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Commercio di gas distribuito mediante condotte; commercio di energia elettrica; distribuzione e vendita energia termica mediante condotte (teleriscaldamento)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

⁽²⁷⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽²⁸⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽²⁹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽³⁰⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽³¹⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽³²⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

* Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



COMUNE DI CAPO DI PONTE
PROVINCIA DI BRESCIA
CAP 25044 – Viale Stazione, n. 15 tel. 036442001 - fax 036442571
Codice fiscale: 81001410174 - Partita IVA: 00723520987
www.comune.capodiponte.bs.it – e-mail: info@comune.capodiponte.bs.it



UNIONE dei COMUNI
della MEDIA VALLE
CAMONICA
“Civiltà delle Pietre”

RELAZIONE TECNICA DI SUPPORTO DELLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2023

1. Il quadro normativo

1.1 *Esiti delle revisioni ordinarie e straordinarie effettuate negli anni precedenti al 2022 in riferimento alle partecipazioni societarie detenute.*

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex articolo 24 del D.Lgs. nr. 175/2016 è stata effettuata con deliberazione di C.C. nr. 31 del 29.09.2017: la previsione dell'unica razionalizzazione di partecipazione posseduta è stata compiuta mediante fusione per incorporazione della società' Integra s.r.l. nella società Valle Camonica servizi vendite s.r.l.

La revisione ordinaria delle partecipazioni societarie con riferimento alla situazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 è stata effettuata con deliberazione di C.C. nr. 30 del 30/11/2018 che ha previsto la razionalizzazione della partecipazione detenuta nel Consorzio della Castagna scarl mediante alienazione della quota posseduta.

La revisione ordinaria delle partecipazioni societarie con riferimento alla situazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2018 è stata effettuata con deliberazione di C.C. nr. 70 del 16/12/2019 che non ha previsto razionalizzazioni di partecipazioni possedute.

La revisione ordinaria delle partecipazioni societarie con riferimento alla situazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 è stata effettuata con deliberazione di C.C. nr. 42 del 23/12/2020 che non ha previsto razionalizzazioni di partecipazioni possedute.

La revisione ordinaria delle partecipazioni societarie con riferimento alla situazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2020 è stata effettuata con deliberazione di C.C. nr. 37 del 29/12/2021 che non ha previsto razionalizzazioni di partecipazioni possedute.

La revisione ordinaria delle partecipazioni societarie con riferimento alla situazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 è stata effettuata con deliberazione di C.C. nr. 33 del 28/12/2022 che non ha previsto razionalizzazioni di partecipazioni possedute.

1.2 *Esiti della revisione ordinaria effettuata nel mese di Dicembre 2023, in riferimento alle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022.*

La revisione ordinaria delle partecipazioni societarie con riferimento alla situazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2022 è stata effettuata con deliberazione di C.C. nr. 34 del 19/12/2023 che non ha previsto razionalizzazioni di partecipazioni possedute.

1.3 *Finalità della ricognizione ordinaria*

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (*TUSP*), approvato con il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione periodica delle partecipazioni, ed a procedere alla razionalizzazione finalizzata ad individuare le partecipazioni che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie consentite o che non soddisfano i requisiti di legge, in relazione alle quali è previsto l'obbligo di dismissione entro un anno dal completamento della ricognizione.

La revisione ordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 20 TUSP per il 2023 deve essere conclusa entro il 31.12.2024 con riferimento alla situazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2023.

1.4 Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

L'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il limite generale per cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Amministrazioni pubbliche, indica una serie di attività il cui svolgimento è consentito da parte delle società a partecipazione pubblica.

In particolare, le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni, direttamente o indirettamente, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, co. 2, lett. a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali per gli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (art. 4, co. 2, lett. d).

Si tralasciano le altre ipotesi di attività il cui svolgimento è ammesso da parte delle società a partecipazione pubblica previste dal comma 2 dell'art. 4 del TUSP, perché non sono pertinenti con la delibera di ricognizione di codesto Ente.

1.5 Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale, si tratta di un concetto di derivazione comunitaria che ha gradualmente sostituito quello classico dei servizi pubblici locali.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 325 del 17.11.2010, ha chiarito che nell'ambito comunitario non viene utilizzata l'espressione "*servizio pubblico locale di rilevanza economica*", ma solo l'espressione "*servizio di interesse economico generale*" (*SIEG*). Tuttavia, la nozione comunitaria di SIEG, se riferita all'ambito locale, ha lo stesso contenuto di quella italiana di servizio pubblico locale.

Infatti, entrambe le definizioni, interna e comunitaria, fanno riferimento ad un servizio che: a) viene erogato mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata) che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato; e b) fornisce prestazioni necessarie nei confronti della generalità dei cittadini.

In particolare, rientrano nella categoria dei servizi di interesse economico generale i servizi pubblici di distribuzione del gas, di igiene ambientale e il servizio di teleriscaldamento.

1.6 Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, si tratta delle società strumentali introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL 4.07.2006, n. 223 (in seguito abrogato dall'art. 28, lett. d), TUSP).

Gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento per la produzione di servizi strumentali rivolti non agli utenti ma agli stessi enti partecipanti, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti pubblici e quindi

per svolgere una funzione di supporto all'attività istituzionale degli enti (ad es., il servizio di gestione calore negli edifici comunali).

1.7 *Ulteriori requisiti di ammissibilità*

Inoltre, per essere consentite le partecipazioni oggetto di ricognizione, oltre a rientrare in una delle categorie previste all'art. 4, commi 1-3, TUSP, non devono ricadere in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, co. 2, TUSP:

- essere prive di dipendenti oppure avere un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- svolgere attività analoghe o simili a quelle esercitate da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- avere conseguito, nel triennio precedente, un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, co. 2, lett. d);
- aver prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se si tratta di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. e).

2. Analisi delle singole partecipazioni

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, è necessario analizzare le singole partecipazioni del Comune socio alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente Paragrafo 1.

2.1 **VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l.**

Dati identificativi: società a responsabilità limitata (S.r.l.), controllata dal Consorzio Servizi Valle Camonica con l'87,67% del capitale - C.F. e P. IVA 02245000985 – sede legale in Darfo Boario Terme (Bs), Via M. Rigamonti 65.

Oggetto dell'attività: 1) *servizio di igiene ambientale* su tutto il territorio della Valle Camonica, con 41 Comuni e 93.377 abitanti serviti; 2) realizzazione e gestione di impianti di *illuminazione pubblica*

Tipo e misura della partecipazione: diretta con il 0,4158 % del capitale sociale; indiretta con il 5,6846% del capitale sociale

Numero dipendenti: 59 (aggiornamento 31/12/2023)

Numero amministratori: 05

Valore della produzione dell'ultimo triennio:

€ 16.568.887,00 (2023)

€ 14.987.761,00 (2022)

€ 14.663.348,00 (2021)

Qualificazione: società in house che gestisce il servizio di igiene ambientale mediante affidamenti diretti dei Comuni soci, vale a dire un servizio economico di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a, TUSP), strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co. 1, TUSP).

La società era iscritta all'elenco delle società in house giusta delibera ANAC nr. 694 del 17.07.2019. Il suddetto elenco non è più operativo dal 1.7.2023 a seguito della abrogazione disposta con l'articolo 226 comma 1 del D.lgs. 31/03/2023 n. 36. La società non è una società benefit.

Inoltre, la società gestisce il servizio di illuminazione pubblica è un servizio pubblico locale, cioè un servizio di interesse generale, il quale richiede la realizzazione e gestione dei relativi impianti funzionali.

Per questi motivi, la partecipazione sociale è ammissibile in base all'art. 4, co. 2, lett. a, TUSP. Inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, co. 2, lett. c);
- la società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, co. 2, lett. d).

Situazione: Il Consiglio comunale, con delibera di C.C. n. 6 del 20/02/2013 e n. 31 del 19/03/2014 ha assegnato alla società il servizio di igiene ambientale, mediante affidamento diretto in house fino alla data del 31/12/2024. La gestione del servizio è regolata da apposita convenzione.

2.2 SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.r.l.

Dati identificativi: società a responsabilità limitata (S.r.l.), capitale sociale € 100.00,00, partecipata da 39 comuni della Valle Camonica oltre a Comunità Montana di Valle Camonica e Consorzio BIM – socio principale Consorzio BIM con 32,12%, - C.F. e P.IVA 03432640989 – sede legale in Breno (BS), Via A. Moro n. 7.

La Società era iscritta all'elenco delle società in house giusta delibera ANAC nr. 532 del 17.06.2020. Il suddetto elenco non è più operativo dal 1.7.2023 a seguito della abrogazione disposta con l'articolo 226 comma 1 del D.lgs. 31/03/2023 n. 36.

Oggetto dell'attività: la Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il c.d. "Servizio Idrico").

Attività esercitate:

- servizio idrico integrato per il Comune di Malegno;
- gestione tecnica depuratori per i comuni della Valle Camonica attraverso contratti di servizio (attività prevalente);
- gestione tecnica centraline;

Tipo e misura della partecipazione: diretta con il 1,093 % del capitale sociale

Numero dipendenti: 21 (aggiornamento 31/12/2023)

Numero amministratori: 4

Valore della produzione dell'ultimo triennio:

€ 3.770.311,00 (2023)

€ 3.310.735,00 (2022)

€ 3.121.647,00 (2021)

Qualificazione: società che gestisce il servizio idrico integrato mediante affidamenti diretti dei Comuni soci, vale a dire un servizio economico di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. A, TUSP), strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co.1, TUSP).

Laddove non gestisce direttamente il servizio idrico integrato opera con contratti di servizio per la gestione degli impianti di depurazione dei comuni della Valle Camonica e delle centraline idroelettriche che costituiscono servizi strumentali degli enti locali.

Inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, co. 2, lett. c);
- la società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, co. 2, lett. d).

La società non è una società benefit.

Situazione: L'Amministrazione Comunale, con delibera di C.C. n. 45 del 30/07/2019 ha approvato una convenzione per la gestione tecnica del collettore fognario del bacino della media Valle Camonica, delle relative stazioni di sollevamento del depuratore intercomunale di Esine.

2.3 BLU RETI GAS S.r.l.

Dati identificativi: società a responsabilità limitata (S.r.l.) - società unipersonale con socio unico Valle Camonica Servizi S.r.l. - C.F. e P. IVA 03737190987 – sede legale: Via Mario Rigamonti 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS).

Oggetto dell'attività: attività inerenti la distribuzione del gas naturale e GPL, comprese la progettazione, costruzione, sviluppo e sostituzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione della rete e degli impianti di distribuzione gas, attività di misura del gas distribuito e qualsiasi altra attività connessa o strumentale, nonché le attività connesse alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di reti ed impianti in genere.

Tipo e misura della partecipazione: indiretta al 6,1004% tramite Valle Camonica Servizi S.r.l.

Numero dipendenti: 23 (aggiornamento 31/12/2023)

Numero amministratori: 01

Valore della produzione anno 2023: € 5.936.999,00

Valore della produzione anno 2022: € 6.134.077,00

Valore della produzione anno 2021: € 6.285.317,00

Qualificazione: società che esercita un servizio pubblico locale mediante utilizzazione della rete di distribuzione (art. 14, co. 1, d.lgs. 164/2000) – partecipazione ammessa in base all'art. 4, co. 2, lett. a, TUSP, il quale stabilisce che: *“le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società ... [costituite per la] produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”*. Inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, co. 2, lett. c);
- la società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, co. 2, lett. d).

Attualmente Blu Reti Gas S.r.l. esercita il servizio in via transitoria fino al subentro del gestore che sarà selezionato mediante la gara pubblica per l'ambito "Brescia 1 – Nord Ovest", ai sensi dell'art. 46-bis d.l. n. 159/2007, dell'art. 14, comma 7, d.lgs. 164/2000 e dell'art. 3, comma 3, d.m. 19.01.2011.

La società non è una società benefit.

2.4 VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A. (abbreviata VCS Vendite)

Dati identificativi: società per azioni (S.p.A.) - società unipersonale con socio unico Valle Camonica Servizi S.r.l. - C.F. e P. IVA 02349420980, REA 442282 - capitale sociale euro 1.997.500 - sede legale: Via Mario Rigamonti 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS).

Oggetto dell'attività: vendita di gas naturale, GPL ed energia elettrica ai clienti finali, composti da clienti domestici – anche in regime di tutela – imprese e soggetti muniti di partita IVA.

Tipo e misura della partecipazione: indiretta al 6,1004% tramite Valle Camonica Servizi S.r.l.

Numero dipendenti: 32 (aggiornamento 31/12/2023)

Numero amministratori: 03

Valore della produzione dell'ultimo triennio:

€ 64.716.268,00 (2023)

€ 92.211.279,00 (2022)

€ 51.881.883,00 (2021)

Qualificazione: La società svolge un *servizio di interesse economico generale* – per cui la partecipazione in via indiretta delle amministrazioni pubbliche è ammessa – per le seguenti ragioni.

A. – L'art. 4, co. 1-2, TUSP stabilisce: *"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale [...]".*

L'art. 2, lett. h), del Testo Unico definisce servizi di interesse generale *"le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".* A loro volta sono definiti servizi di interesse economico generale *"i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato"* (art. 2(i) TUSP).

La definizione di attività di interesse generale prevista dall'art. 2.1, lett. h), richiede che l'attività di produzione di beni o servizi sia caratterizzata da due elementi:

- la presenza di un intervento pubblico in base al quale tali attività non sarebbero svolte dal mercato oppure sarebbero svolte a *condizioni differenti* in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- l'assunzione dell'attività da parte della pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue competenze, come necessaria per la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.

A.1 Con riferimento al primo elemento (*presenza dell'intervento pubblico*), l'attività di vendita del gas naturale è stata liberalizzata con l'art. 17 d.lgs. 164/2000. La norma stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere attività di vendita del gas naturale ai clienti finali devono essere solo autorizzate dal Ministero per lo Sviluppo economico. Il Ministero emette l'autorizzazione in presenza delle capacità tecniche e finanziarie richieste per esercitare l'attività di vendita del gas ai clienti finali (art. 17.2, d.lgs. 164/2000).

Tuttavia, la vendita del gas ai clienti finali è sottoposta alla regolazione dell'Autorità per l'Energia (*i*) sia per gli aspetti relativi alla qualità del servizio di vendita, in quanto è sottoposta al *Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale* (TIQV), approvato con delibera AEEGSI ARC/com 164/08 e (*ii*) sia per le condizioni di erogazione del servizio di tutela ai clienti, regolate dal *Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas* (TIVG), approvato con delibera AEEGSI n. ARG/gas 64/09.

Il Testo integrato sulla qualità disciplina aspetti come i tempi di risposta ai reclami dei clienti e di rettifica della fatturazione, i contenuti minimi delle risposte motivate ai reclami, gli standard di qualità commerciale dell'attività di vendita, i casi in cui è previsto un indennizzo automatico a favore dei clienti, ecc.

Ciò dimostra che l'attività di vendita di gas naturale è un servizio che, pur essendo stato liberalizzato, deve essere svolto secondo le condizioni di *non discriminazione, qualità e sicurezza* stabilite dall'Autorità per l'energia – cioè sarebbe svolta a condizioni differenti in mancanza dell'intervento pubblico effettuato dal regolatore, rappresentato dall'Autorità.

A.2 Per quanto riguarda il *secondo punto* – cioè l'assunzione dell'attività da parte degli enti pubblici come necessaria per la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento - la Commissione europea qualifica come *servizi di interesse economico generale* anche i servizi esercitati in regime di libera concorrenza, se le autorità pubbliche competenti (nel nostro caso l'Autorità per l'energia), li sottopongono a specifici obblighi di servizio pubblico:

“L'espressione “servizi di interesse generale” non è presente nel Trattato, ma è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione “servizi di interesse economico generale” che invece è utilizzata nel Trattato. È un'espressione più ampia di “servizi di interesse economico generale” e riguarda sia i servizi di mercato, che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico” (cfr. Commissione, Libro verde del 21 maggio 2003, par. 16 e 17).

Prima del 1° luglio 2007, data della liberalizzazione del mercato per la vendita di gas naturale e di elettricità ai clienti finali, l'Italia ha adottato il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge n. 125/2007, che ha attribuito all'Autorità per l'energia il potere di definire i prezzi di riferimento per la vendita ai clienti domestici.

La Corte di Giustizia europea, Grande Sezione, con sentenza del 20/4/2010, nella causa C-265/08, ha riconosciuto la legittimità del potere di regolare le tariffe attribuito all'Autorità per l'energia anche dopo la liberalizzazione del mercato. La decisione della Corte è stata confermata in Italia dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 28.10.2010, n. 7645: *“È indiscutibile l'interesse economico generale [di fissare i prezzi di vendita del gas per i clienti domestici] perseguito con le misure adottate, a fronte dell'esigenza di contenere la ricaduta sui clienti finali degli incrementi di costo della componente della materia prima sul mercato internazionale”*.

Il potere dell'Autorità di fissare i prezzi di vendita del gas ai clienti domestici del mercato tutelato dopo la liberalizzazione è stato confermato dal d.lgs. 93/2011, che ha recepito in Italia il terzo pacchetto di direttive europee sull'energia. L'art. 7 del d.lgs. 93/11, infatti, ha sostituito l'art. 22 d.lgs. 164/2000 (settore gas) prevedendo che: *“per gli stessi clienti vulnerabili [cioè clienti domestici e quelli che esercitano attività di servizio pubblico], nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas*

continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125" (art. 22, co. 2).

Quindi, lo Stato italiano ha assegnato all'Autorità per l'energia il potere di continuare a stabilire le condizioni per l'erogazione del servizio di vendita del gas e di fissare le tariffe per la fornitura dei clienti del mercato tutelato *anche dopo la liberalizzazione* dell'attività di vendita, tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico esistenti a carico delle società. Di conseguenza, l'attività di vendita ai clienti tutelati costituisce un servizio di interesse economico generale, perché è svolta *"a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza"* (art. 2, lett. h TUSP) rispetto alla vendita del gas nel libero mercato.

Le società di vendita di gas e di energia sorte dalle ex aziende municipalizzate – come Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. – hanno un numero elevato di clienti appartenenti al mercato tutelato, perché sono subentrate alla società che esercitava il servizio in condizioni di esclusiva. Infatti, i clienti del mercato tutelato sono quelli che non hanno stipulato un nuovo contratto di fornitura del gas e dell'energia elettrica dopo la liberalizzazione del mercato nel 2003.

Per queste ragioni, la vendita di gas ed energia elettrica ai clienti del mercato tutelato da parte di VCS Vendite è considerata un *servizio di interesse economico generale*, perché è regolata dall'Autorità – sia per le modalità di esercizio, che per le tariffe – per soddisfare i bisogni della collettività dei c.d. *utenti deboli* (cioè coloro che non hanno ancora stipulato nuovi contratti di fornitura dopo il 2003).

B. – Nel caso specifico esistono ulteriori elementi a favore della qualificazione dell'attività di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica come un servizio di interesse economico generale, nonostante che si tratti di un'attività liberalizzata.

B.1 In primo luogo, una parte rilevante dei clienti forniti da VCS Vendite Spa è costituita da *cittadini dei Comuni soci della capogruppo* (cioè del Consorzio Servizi Valle Camonica).

Ciò è dovuto al fatto che in Italia il numero dei clienti che ha cambiato fornitore del gas e dell'energia elettrica – soprattutto nei Comuni minori – è molto basso, anche a causa delle esperienze negative avute dai clienti che hanno effettuato il cambiamento. Invece, la maggior parte dei clienti ha preferito rimanere con il fornitore storico, verso il quale nutre maggiore fiducia.

Questo aspetto dimostra che l'attività di vendita di VCS Vendite è esercitata per *"assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento"* dei Comuni soci della capogruppo, come è previsto dall'art. 2, lett. h, TUSP

B.2 In secondo luogo, VCS Vendite possiede sportelli aperti al pubblico nei Comuni maggiori della Valle Camonica (che sono soci della capogruppo).

La presenza di sportelli per l'assistenza ai clienti non è prescritta obbligatoriamente dall'Autorità per l'energia per l'attività di vendita del gas e dell'energia elettrica. Infatti, i principali operatori nazionali gestiscono spesso il rapporto con i clienti finali a distanza, tramite *call center* per informazioni e presentare richieste e reclami (dopo lunghe attese al telefono).

La presenza di sportelli nei principali Comuni serviti da VCS Vendite conferisce all'attività carattere di servizio di interesse generale perché – a differenza delle altre società che guardano solo ai profitti ricavabili dalle vendite – in questo modo VCS Vendite *aiuta le fasce deboli della popolazione*, come anziani, madri con bambini, persone inesperte, ecc.

Infatti, grazie agli sportelli aperti al pubblico, le fasce deboli dei clienti sono in condizione di comunicare alla società le loro richieste ed esigenze, di presentare reclami per eventuali inconvenienti nell'esecuzione del servizio, di chiedere rateizzazioni nel pagamento delle bollette in caso di difficoltà economiche, ecc.

Perciò, si tratta di una modalità di esecuzione dell'attività di vendita diversa da quella offerta dalle altre imprese sul mercato *"in termini di accessibilità fisica ed economica"* del servizio che – per questo motivo – presenta le caratteristiche di un servizio di interesse economico generale.

Peraltro, VCS Vendite potrebbe rafforzare nel tempo questo aspetto della sua attività, offrendo ulteriori servizi di interesse generale, come ad esempio iniziative di rateizzazione delle bollette o sospensione temporanea dei pagamenti in caso di difficoltà economiche dei clienti.

B.3 Infine, gli utili prodotti dall'attività di vendita del gas e dell'energia elettrica esercitata da VCS Vendite vengono *reinvestiti all'interno del Gruppo Valle Camonica Servizi* per finanziare e sviluppare altre attività che rientrano a pieno titolo tra i servizi pubblici locali, vale a dire la gestione dell'igiene ambientale, il servizio di distribuzione del gas e il servizio di illuminazione pubblica. In questo modo l'attività di vendita del gas e dell'energia elettrica contribuisce in via *indiretta* ad erogare alla cittadinanza locale i servizi pubblici essenziali per la soddisfazione dei suoi bisogni. Inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, co. 2, lett. c);
- la società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, co. 2, lett. d).

Situazione: la società è stata costituita nell'anno 2003 mediante scorporo da Valle Camonica Servizi S.r.l. del ramo d'azienda che si occupava della vendita di gas ai clienti dall'attività di distribuzione gas, in attuazione dell'obbligo di separazione societaria tra le due attività stabilito dall'art. 21 d.lgs. 164/2000.

VCS Vendite è iscritta nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali presso il Ministero dello Sviluppo economico, in base all'art. 17 d.lgs. 164/2000, in quanto possiede i requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali previsti nel d.m. 24 giugno 2002, recante la *Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla vendita di gas naturale sull'intero territorio nazionale*.

3. Esito della ricognizione e proposte operative di revisione

Alla luce della ricognizione effettuata in base alle norme contenute nel Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) ed all'esame della natura delle attività esercitate da ciascuna delle società che fanno parte del Gruppo Consorzio Servizi Valle Camonica, si propongono le seguenti linee di azione.

Partecipate dirette

3.1. Valle Camonica Servizi S.r.l.

Il nostro Ente possiede *direttamente* una quota del capitale sociale di Servizi Valle Camonica Servizi S.r.l. La società svolge il servizio di gestione dell'igiene ambientale nel territorio dei Comuni della Valle Camonica soci del Consorzio Servizi ed inoltre gestisce il servizio di illuminazione pubblica in alcuni comuni. In entrambi i casi, si tratta di servizi pubblici locali gestiti attraverso concessione esclusiva che rientrano tra i servizi di interesse generale.

Inoltre, la società è soggetta al controllo analogo di tipo in house da parte degli enti pubblici soci, come risulta dallo statuto sociale.

Quindi, la partecipazione nella società rientra tra quelle consentite in base all'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP e **deve essere mantenuta** dal nostro Ente.

3.2 Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

Il nostro Ente possiede *direttamente* una quota del capitale sociale di Valle Camonica Servizi S.r.l.. La società svolge il servizio idrico integrato per il Comune di Malegno e la gestione tecnica dei depuratori e delle centraline idroelettriche di proprietà dei Comuni della Valle Camonica. Per il Comune di Capo di Ponte ha la convenzione per il servizio di gestione tecnica del collettore fognario del bacino della Media Valle Camonica, delle relative stazioni sollevamento e del depuratore intercomunale di Esine.

Quindi, la partecipazione nella società rientra tra quelle consentite in base all'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP e **deve essere mantenuta** dal nostro Ente.

Partecipate indirette

3.3. Blu Reti Gas S.r.l.

La società è controllata da Valle Camonica Servizi, che possiede il 100% del capitale, e quindi è partecipata in via indiretta dal nostro Ente.

Blu Reti Gas esercita il servizio di distribuzione del gas naturale in numerosi Comuni della Valle Camonica, mediante affidamenti diretti ottenuti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 164/2000.

L'attività di distribuzione del gas è un servizio pubblico in concessione (art. 14, co. 1, d.lgs. 164/2000), che consiste nella gestione delle reti e degli impianti strumentali per l'erogazione del servizio, cioè per il trasporto del gas lungo le reti urbane per la consegna ai clienti finali.

Perciò, la partecipazione indiretta in Blu Reti Gas è ammessa e **deve essere mantenuta** in base all'art. 4, co. 2, lett. a), sia perché si tratta di un servizio di interesse generale attribuito in concessione, sia perché il suo esercizio richiede la gestione delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione del servizio.

3.4. Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

La società è controllata da Valle Camonica Servizi, che possiede il 100% del capitale, e quindi è partecipata in via indiretta dal nostro Ente.

Valle Camonica Servizi Vendite Spa (*VCS Vendite*) svolge l'attività di vendita di gas naturale e di energia elettrica ai clienti finali, ma la sua attività costituisce ugualmente un servizio di interesse economico generale perché: (i) l'attività di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica ai clienti domestici appartenenti al mercato tutelato (cioè che non hanno esercitato la facoltà di scegliere il loro fornitore sul mercato) è soggetta alle tariffe e alle condizioni contrattuali stabilite obbligatoriamente dall'Autorità per l'energia, a tutela degli utenti; quindi, l'attività è svolta a *condizioni differenti rispetto alla vendita nel libero mercato* e perciò costituisce un servizio di interesse generale;

(ii) la maggior parte dei clienti sono costituiti da cittadini dei Comuni soci della capogruppo Consorzio Servizi Valle Camonica, per cui la società soddisfa i bisogni della collettività di riferimento (art. 2, lett. h);

(iii) la società ha aperto sportelli per soddisfare le esigenze del pubblico (ad es., richiesta informazioni, presentazione reclami, richiesta di rateizzazione dei pagamenti delle bollette, ecc.) nei principali Comuni della Valle Camonica, a differenza degli altri operatori attivi a livello nazionale.

Perciò, VCS Vendite – pur svolgendo un’attività liberalizzata sul mercato, che non è soggetta a concessione in esclusiva – esercita un servizio di interesse economico generale. Di conseguenza, la partecipazione è ammessa e **può essere mantenuta** in base all’art. 4, co. 2, lett. a), TUSP.

4. Conclusione

Le decisioni del Comune si collocano in un’ottica di continuità rispetto al piano di razionalizzazione straordinario delle società partecipate approvato nel settembre 2017 con deliberazione di C.C. nr. 31/2017 ed alle revisioni ordinarie approvate nel novembre 2018, con deliberazione di C.C. nr. 30/2018, nel dicembre 2019 con deliberazione di C.C. nr. 70/2019, nel dicembre 2020 con deliberazione di C.C. nr. 42/2020, nel dicembre 2021 con deliberazione di C.C. nr. 37/2021, nel dicembre 2022 con deliberazione di C.C. nr. 33/2022 e nel dicembre 2023, con deliberazione di C.C. n. 34 del 19/12/2023.

Un ulteriore passo per la razionalizzazione delle partecipazioni sociali, possedute dal Comune di Capo di Ponte è stato compiuto con la dismissione mediante alienazione della partecipazione nel Consorzio della Castagna che è stata perfezionata il 18.12.2019, in esecuzione della deliberazione consiliare nr. 30/2018 relativa alla revisione ordinaria delle partecipate detenute al 31.12.2017.

Per fornire un quadro di riepilogo della ricognizione effettuata, la tabella seguente riporta il prospetto delle scelte proposte riguardo alle singole partecipazioni societarie.

Società	Quota	Attività	Proposta
Valle Camonica Servizi S.r.l.	diretta [0,4158] % indiretta [5,6846]%	Gestione servizi pubblici locali (igiene ambientale)	Mantenimento
Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l.	diretta [1,093] %	Gestione servizi idrici	Mantenimento
Blu Reti Gas S.r.l.	indiretta [6,1004] %	Gestione servizi pubblici locali (distribuzione gas naturale)	Mantenimento
Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.	indiretta [6,1004] %	Fornitura di gas e di energia elettrica ai clienti finali (<i>compresi clienti domestici in regime di tutela</i>)	Mantenimento

Capo di Ponte, 10/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Paolo Scelli

Comune di CAPO DI PONTE
(Provincia di Brescia)
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Verbale n. 4/2024

Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 Ricognizione delle partecipazioni possedute –
Eventualmente individuazione delle partecipazioni da alienare e/o da razionalizzare

IL REVISORE DEI CONTI

Visto:

l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di funzioni dell'organo di revisione;

il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a Partecipazione Pubblica (TUSP);

l'art. 4 e seguenti del citato D.Lgs. 175/2016;

Vista la documentazione pervenuta da parte del Comune di CAPO DI PONTE ed in particolare:

- a) la proposta di deliberazione relativa alla revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- b) la relazione tecnica esplicativa della revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Dato atto che l'ente, a seguito della presente revisione ordinaria delle partecipazioni, ha rilevato quanto segue:

- 1) Partecipazione diretta – VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l. (servizio di igiene ambientale, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione pubblica) – MANTENIMENTO;
- 2) Partecipazione diretta – SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.r.l. (gestione tecnica depuratori, servizio idrico integrato, gestione tecnica centralini) – MANTENIMENTO;
- 3) Partecipazione indiretta – BLU RETI GAS S.r.l. controllata da VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l. (attività inerenti la distribuzione del gas naturale e GPL, progettazione, costruzione, sviluppo, sostituzione, manutenzione, gestione della rete e degli impianti di distribuzione gas) - MANTENIMENTO;
- 4) Partecipazione indiretta – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.a. controllata da VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l. (vendita di gas naturale, GPL ed energia elettrica) - MANTENIMENTO;

per le motivazioni illustrate nelle schede di rivalutazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione relativa alla revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100.

Capo di Ponte, 13/12/2024

Il Revisore dei Conti

F.to dott. Marco Bonori